REGOLAMENTO (CE) N. 745/96 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1996

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio, del 22 giugno 1995, relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia» (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1469/95 ha istituito un dispositivo comunitario volto a identificare e far conoscere quanto prima a tutte le competenti autorità degli Stati membri ed ai servizi della Commissione gli operatori che, in base a precedenti esperienze, presentino un rischio di inaffidabilità quanto alla corretta esecuzione dei loro obblighi in materia di gare, restituzioni all'esportazione e vendite a prezzo ridotto di prodotti d'intervento; che il suddetto dispositivo si applica unicamente agli operatori i quali, intenzionalmente o per negligenza grave, abbiano commesso un'irregolarità ai danni delle risorse comunitarie o sui quali gravino fondati sospetti in tal senso; che su questa base occorre determinare una serie di misure, le quali, in funzione della gravità dell'infrazione ed a seconda che essa sia accertata o solo presunta, vadano da un'intensificazione dei controlli fino all'esclusione degli operatori dalla partecipazione ad atti da stabilirsi, qualora sia accertato un comportamento fraudolento;

considerando che, per ciò che riguarda talune modalità d'applicazione necessarie per l'attuazione di detto dispositivo — in particolare per la definizione dell'irregolarità a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1469/95, per la determinazione degli operatori interessati a norma dell'articolo 5, secondo trattino dello stesso regolamento, nonché per le regole in materia di prescrizione — ci si può riferire alle pertinenti disposizioni orizzontali previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2); che, per quanto concerne le precisazioni da fornire in caso di fondato sospetto d'irregolarità atto a condurre all'applicazione del dispositivo, occorre definire il «primo verbale amministrativo o giudiziario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1469/95; che è per contro opportuno che gli Stati membri applichino le rispettive norme nazionali per accertare se l'irregolarità sia stata tentata o commessa, intenzionalmente o per negligenza grave;

(') GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 1. (2) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 1.

del dispositivo e fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri di prevenire e perseguire qualsiasi irregolarità, appare necessario limitare l'applicazione del dispositivo stesso alle irregolarità di una certa gravità; che, ai fini di un'applicazione per quanto possibile uniforme delle misure da adottare in caso di irregolarità presunta o accertata, è

d'uopo determinare il campo di applicazione delle misure

medesime, nonché criteri relativi alla loro durata;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento

considerando che occorre disciplinare il contenuto e la sorveglianza delle comunicazioni eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 1469/95, assicurando fra l'altro che gli operatori sui quali non gravino più fondati sospetti d'irregolarità o nei confronti dei quali siano scaduti i provvedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1469/95, vengano immediatamente esclusi dal presente sistema chiuso d'identificazione e di comunicazione a carattere riservato;

considerando che, conformemente all'articolo 5, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1469/95, si deve stabilire . a quali condizioni gli operatori possono evitare la sospensione dei pagamenti mediante il deposito di una cauzione, qualora non si applichi alcuno dei regimi di anticipi menzionati all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 (1);

considerando che le informazioni scambiate in conformità del regime instaurato dal regolamento (CE) n. 1469/95 riguardano in particolare le persone fisiche; che detto regime è pertanto soggetto alla tutela dei diritti e della libertà fondamentali derivante dalla direttiva 95/46/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5), nonché, mutatis mutandis, dalla normativa concernente l'assistenza reciproca in materia doganale e agricola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

⁽³⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.